

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2437)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GUI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(ORLANDO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

e col **Ministro della Sanità**

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Normativa organica per i profughi

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione di inquietudine manifestata da numerose collettività di connazionali, che da anni lavorano in alcuni paesi ove la situazione politica è in accentuata fase di evoluzione, ha riproposto all'attenzione degli organi responsabili e della opinione pubblica il problema del trattamento dei cittadini italiani che sono costretti al rimpatrio a seguito di eventi straordinari occorsi nei luoghi di residenza.

L'approvazione di un nuovo strumento legislativo che — nel pieno rispetto dei compiti affidati all'Ente Regione in materia assistenziale — stabilisca le premesse e i metodi per favorire e accelerare il reinserimento nel contesto economico e sociale del connazionale che rimpatria, vuole significare non già la continuazione di un indirizzo meramente assistenziale, bensì la adozione di misure che consentano, in una visione moderna della attuale realtà storica, una idonea ricollocazione degli interessati nelle attività industriali, professionali, artigianali o agricole del Paese.

La normativa prevista dal presente disegno di legge si propone infatti di stimolare l'iniziativa dei rimpatriati i quali, nel riprendere contatto con l'ambiente d'origine, in luogo di richiedere interventi ed erogazioni puramente assistenziali, siano indotti — anche dalle facilitazioni loro accordate — a mettere in atto nella nuova attività lavorativa, nel territorio nazionale, quella industriosità ed intraprendenza da essi ampiamente dimostrate all'estero. Questo disegno di legge, quindi, in luogo di una semplice elencazione di benefici, vuol costituire la cornice di una infrastruttura che, partendo da situazioni negative e traumatiche, porti all'instaurazione di rapporti costruttivi fra il cittadino profugo e la realtà nazionale.

L'esistenza di una serie di norme, che già assicurano al profugo una certa copertura dai traumi e dai rischi derivanti dal rimpatrio, non costituisce un motivo valido e sufficiente per avanzare dubbi sulla necessità della presente normativa.

È noto, infatti, che in occasione dell'approvazione della legge 12 dicembre 1973, numero 922, la « proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra

e dei rimpatriati ad essi assimilati » è stata limitata nel tempo, e precisamente alla data del 31 dicembre 1974 (in luogo di quella del 31 dicembre 1977 proposta nel progetto governativo), proprio per costringere gli organi competenti dello Stato a concordare in un termine invero assai breve una nuova disciplina organica di tutta la materia (già espressamente prevista dall'articolo 27, comma secondo, della legge 19 ottobre 1970, n. 744) in conformità degli appositi ordini del giorno approvati al riguardo dal Parlamento e formalmente accolti dal Governo.

Tale intendimento è stato ribadito allorchè — di fronte all'impossibilità tecnica di una sollecita entrata in vigore della normativa organica — quel termine è stato prorogato al 31 dicembre 1975 con la legge 18 luglio 1975, n. 356.

È noto, altresì, che le Associazioni nazionali di profughi e rimpatriati e la Commissione per l'Africa del Comitato consultivo degli italiani all'estero, nonché da ultima la Conferenza nazionale dell'emigrazione, hanno concordemente espresso la loro delusione circa l'applicazione delle leggi di proroga n. 922 e n. 356, che pure avevano accolto tutti gli emendamenti proposti dalle Associazioni stesse, ed hanno ancora una volta insistito per l'emanazione della nuova disciplina della materia.

Nello schema degli articoli del presente disegno di legge si sono tenute presenti le difficoltà riscontrate dagli interessati in sede di applicazione delle norme vigenti, in quanto esse sono state emanate di volta in volta più per corrispondere alle attese di singoli gruppi, che in una visione globale degli interessi dell'intera categoria dei profughi, creando pertanto discriminazioni di trattamento che anche la recente legge di proroga non è riuscita ad eliminare.

Nelle numerosissime leggi succedutesi dal dopoguerra ad oggi in materia di provvidenze per i profughi, trattandosi di norme di natura eccezionale dirette a particolari categorie di cittadini, e come tali aventi carattere di provvisorietà, è stato sinora seguito il sistema di sottoporre a termini di decadenza le richieste di riconoscimento della qualifica di profugo, ed a sottoporre a limitazioni

temporali le varie leggi introduttive o modificatrici delle provvidenze. Dall'applicazione di tale principio è derivata la ripetuta necessità, da parte del Parlamento, di procedere all'emanazione periodica di leggi di proroga.

Il disegno di legge in esame si ispira invece al principio della limitazione temporale delle provvidenze disposte a favore dei connazionali rimpatriati ai quali sia stata riconosciuta formalmente la qualifica; in tal modo tale automatica limitazione temporale viene legata non già alla proroga delle norme, bensì al periodo di tempo trascorso dalla data dell'esodo ed alla natura delle provvidenze, corrispondendo così all'esigenza di assicurare certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente opportuna in materia di leggi destinate a particolari categorie di cittadini, assicurando fra gli stessi una più scrupolosa parità di trattamento, ma evitando di incidere al di là del necessario e *sine die* sulla condizione della generalità della popolazione.

Il disegno di legge consta di sei titoli e di 43 articoli.

Nel titolo I del disegno di legge in esame si enumerano e si identificano le categorie di profughi (articoli 1 e 2), escludendo ovviamente i profughi dal territorio nazionale ed il personale della Pubblica amministrazione in servizio all'estero, introducendo, inoltre, la possibilità di dichiarare lo stato di necessità al rimpatrio non solo dai paesi africani (articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, numero 319) ma da tutti i paesi esteri, il che consente la tempestiva e automatica tutela dei nostri connazionali che dovessero rimpatriare in situazioni analoghe a quelle verificatesi nel Cile e più recentemente nel Libano. Si provvede, poi (articolo 4), a disciplinare le modalità per il riconoscimento delle qualifiche di profugo, ammettendo alla presentazione delle istanze, entro un anno, sia i cosiddetti profughi di guerra sia i rimpatriati ad essi assimilati che non vi hanno provveduto.

Presupposto fondamentale per l'acquisizione dello *status* di profugo e per il relativo riconoscimento è sempre lo stato di necessità al rimpatrio. Nella vigente legislazione è

accaduto che non sempre, all'insorgere degli eventi determinanti lo stato di necessità, ha fatto tempestivamente seguito la dichiarazione dell'esistenza di tale situazione, ma anzi, talvolta, il relativo provvedimento formale (legge o decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) è stato adottato e pubblicato a distanza di anni dall'evento.

Pertanto, per ovviare ai gravi inconvenienti derivanti ai rimpatriati in conseguenza del ritardo nell'emanazione del provvedimento formale, il disegno di legge prevede che la data di inizio e la data di cessazione dello stato di necessità vengano dichiarate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle Autorità diplomatiche accreditate nei Paesi interessati.

Con apposita norma (articolo 2) viene prevista la cessazione dello stato di necessità sia per i decreti emanati precedentemente che per quelli emanati dal Ministro degli affari esteri in base alla nuova normativa.

Nel titolo II vengono indicati gli interventi assistenziali di prima necessità, con riferimento alle competenze riservate allo Stato dall'articolo 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario della funzione amministrativa statale in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Nelle singole norme del titolo II sono introdotti alcuni correttivi dettati dall'esperienza passata, quali l'erogazione dell'indennità di sistemazione ai profughi anziani o inabili, che si dimettono dagli istituti ove erano stati ricoverati a retta dello Stato all'atto del rimpatrio, e l'erogazione di un sussidio sostitutivo della ospitalità alberghiera in tutto o in parte non usufruita dal profugo bisognoso.

L'articolo 13 contiene norme programmatiche intese ad evitare la frattura, da più parti lamentata, che si determina tra gli interventi statali e gli interventi regionali. L'impegno delle Regioni potrà riflettersi, in particolare, nell'assistenza sanitaria ed eco-

nomica, nell'impulso ai programmi di edilizia abitativa e residenziale e nella creazione dei posti di lavoro.

Il titolo III prevede gli interventi intesi a ridurre il periodo di disoccupazione dei profughi con la disciplina della materia relativa alle assunzioni obbligatorie, determinando le aliquote e stabilendo il principio che di tale beneficio il profugo possa avvalersi entro un termine massimo dalla data del rimpatrio onde evitare di incidere *sine die* sulle quote disponibili per la generalità dei cittadini.

Il titolo IV detta le norme intese a facilitare la ripresa della attività artigiana, commerciale, industriale e professionale a tutti i connazionali che siano costretti a rimpatriare e che abbiano legalmente esercitato detta attività nei territori di provenienza per un periodo di almeno un anno.

Anche per tale beneficio si è previsto che il profugo possa avvalersene soltanto nel termine di due anni dalla data del rimpatrio.

Particolare disciplina — anche relativamente al termine — è prevista per quanto riguarda l'attività di notaio, le farmacie ed i farmacisti, l'attività agricola, i fondi rustici e la concessione dei mutui e dei prestiti da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina, nonché l'esercizio di attività di autotrasporto di persone e di cose.

Sotto il titolo V sono state raccolte provvidenze di varia natura, sempre intese a fa-

ilitare il reinserimento dei connazionali nel tessuto della vita nazionale.

Si provvede, così, per quanto riguarda la iscrizione e il trattamento dei connazionali provenienti dalle scuole ed istituti italiani funzionanti all'estero, all'assistenza scolastica, ad assicurare l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.

Per contribuire al sollecito conseguimento di una migliore autonomia dei nuclei familiari, una speciale norma prevede la possibilità per i giovani profughi di essere dispensati, a domanda, dal compiere la ferma di leva.

Per facilitare la sistemazione alloggiativa dei profughi — dimostratasi essenziale ai fini del loro reinserimento — si è confermata per essi la riserva del 15 per cento già esplicitamente prevista dalla vigente legislazione sino al 1977, armonizzandola tuttavia con i principi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativo all'edilizia residenziale pubblica.

Nel titolo VI sono state raccolte le norme transitorie e finali che il particolare carattere della normativa organica ha indotto a ritenere necessarie.

Per coordinare le disposizioni anteriori con i principi della nuova normativa e per non frustrare le giuste aspettative di alcune categorie di profughi, con l'articolo 40 si è disposta, limitatamente a determinate provvidenze, una adeguata breve proroga della scadenza dei termini introdotti con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS
DI PROFUGO****Art. 1.***(Titolari dei benefici)*

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengano alle seguenti categorie:

1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;

2) profughi dai territori sui quali per effetto del Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;

4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato la « stato di necessità al rimpatrio »;

5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo il 10 febbraio 1974, purchè profugo sia il genitore esercente la patria potestà;

6) figli di profughi, nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza.

Art. 2.*(Presupposti della qualifica)*

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, i cittadini italiani residenti, prima del 10 febbraio 1947, in territori dai quali, per effetto del Trattato di pace, siano stati costretti ad allontanarsi, o non abbiano potuto farvi ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.

I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.

I Paesi per i quali è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio sono indicati nella tabella allegata alla presente legge,

con la precisazione delle date di emanazione dei relativi provvedimenti formali e quelle di insorgenza delle situazioni che hanno causato il rimpatrio.

Tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri — emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — cessano di avere efficacia dopo sei mesi dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.

Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.

Art. 3.

(Categorie escluse)

Non sono considerati profughi i cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualità di dipendenti di ruolo dello Stato o di dipendenti di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio.

Art. 4.

(Riconoscimento della qualifica di profugo)

La qualifica di profugo, alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, è riconosciuta nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Val d'Aosta il presidente della Giunta regionale.

Per i profughi che sono rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica può essere chiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 39.

Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:

- 1) le generalità complete;
- 2) le località di attuale residenza in Italia;
- 3) il territorio di provenienza;
- 4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.

Il provvedimento di cui al comma primo è definitivo.

TITOLO II

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI PRIMA NECESSITA

Art. 5.

*(Indennità di sistemazione
e contributo alloggiativo)*

Ai profughi di cui al numero 4 dell'articolo 1 spetta all'atto del rientro in patria una indennità di lire 500.000 *pro capite*.

L'indennità è corrisposta dalla Prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di fissare la residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata fissata oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo articolo 10, un contributo straordinario *pro capite*, non superiore a lire 8.000 giornaliere per 45 gior-

ni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla Prefettura e localizzati presso la coesistente Sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli Uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art. 6.

(Ricoveri in istituti)

I rimpatriati di cui al n. 4 dell'articolo 1, che abbiano superato il 60° anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, hanno titolo ad ottenere, in luogo dell'indennità di sistemazione di cui all'articolo 5, ove ne facciano richiesta, il ricovero in idonei istituti.

Art. 7.

*(Assistenza sanitaria
a carico del Ministero dell'interno)*

L'assistenza ospedaliera gratuita ai profughi, che all'atto del rimpatrio non possono beneficiarne ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa a carico del Ministero dell'interno, che provvederà al pagamento delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalle relative leggi regionali a norma del citato articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, in attesa che gli interessati possano regolarizzare la loro posizione sanitaria.

L'assistenza ospedaliera, nonchè quella sanitaria e farmaceutica a carico del Ministero dell'interno, non può comunque superare la data di quarantacinque giorni dal rimpatrio nelle Regioni a statuto ordinario e di un anno in quelle a statuto speciale per le quali non siano state ancora emanate le norme di attuazione degli statuti in materia di assistenza.

L'assistenza in istituti psichiatrici a carico del Ministero dell'interno cessa nei confron-

ti dei profughi rimpatriati da oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se alla predetta data risultino ancora ricoverati.

Art. 8.

(Gestione stralcio delle Comunità protette e del Cronicario di Padriciano)

Il Ministero dell'interno provvede, fino alla chiusura, alla gestione delle Comunità protette in Trieste nonchè a quella del Cronicario di Padriciano per profughi ed assimilati in Trieste, nel quale possono essere trasferiti soltanto profughi assistiti nelle predette Comunità protette.

In caso di necessità, il Ministero può stipulare apposita convenzione per la gestione dell'anzidetto Cronicario con enti particolarmente idonei.

Art. 9.

(Indennità per dimissione dalle Comunità protette e dagli istituti di ricovero)

Ai profughi che si dimettono dalle Comunità protette di Trieste e dal Cronicario di Padriciano gestiti dal Ministero dell'interno ai sensi del precedente articolo 8, ovvero da quelle di Alatri, Aversa, Marina di Carrara, Napoli, Tortona e Trieste, nonchè dalle Case di riposo di Bari e di Pigna gestite dalle Regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno una indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*.

Detta indennità compete anche ai profughi di cui al precedente articolo 6 all'atto della cessazione del ricovero.

Art. 10.

(Erogazione di sussidi straordinari)

Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di 45 giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

Detta assistenza è concessa, altresì, ai profughi, ancorchè liquidati a norma della presente o di precedenti leggi in materia, purchè residenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale, per le quali non siano ancora state emanate le norme di attuazione degli statuti in materia di assistenza.

Art. 11.

(Stato di bisogno)

Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana, per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, e debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.

Art. 12.

(Finanziamento della spesa)

Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi oneri finanziari provvederà il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Interventi assistenziali integrativi)

Le Regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi di quelli di prima necessità onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e regionali, specie nelle situa-

zioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.

Le Regioni disciplinano, altresì, gli interventi integrativi di quelli attuati dallo Stato per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.

TITOLO III

INTERVENTI PER I PROFUGHI DISOCCUPATI

Art. 14.

(Assunzioni obbligatorie)

Fermo restando il disposto di cui al successivo articolo 18, ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge.

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonchè le Amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenute ad assumere i profughi subordinatamente al possesso, da parte di questi ultimi, dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.

Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli apprendisti, degli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati nonchè, per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.

Art. 15.

(Aliquote e modalità delle assunzioni)

Restano fermi fino al 31 dicembre 1977 i benefici previsti per i profughi e i rimpatriati in materia di collocamento al lavoro dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, numero 130, e successive integrazioni.

Fino alla data indicata nel comma precedente le aliquote degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1 per cento, da destinarsi esclusivamente alla assunzione obbligatoria dei profughi.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte presso le pubbliche Amministrazioni, indicate nel suddetto articolo 12, anche in soprannumero, con riassorbimento nelle successive vacanze d'organico, fatte salve le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, ed i concorsi indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assunzione obbligatoria dei profughi nella qualifica iniziale della tabella XXIV del personale dell'esercizio per gli Uffici locali delle poste e telecomunicazioni, nel limite dell'1 per cento della dotazione organica, dovrà essere disposta solo in soprannumero da riassorbirsi, successivamente alle assunzioni stesse, in ragione del 20 per cento dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno.

Art. 16.

*(Insegnanti elementari
e professori profughi)*

Gli insegnanti elementari ed i professori assunti all'estero, ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio nelle scuole elementari statali e nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statale nonchè nelle istituzioni culturali italiane funzionanti all'estero, in possesso della qualificazione di profugo, sono assunti a domanda in servizio non di ruolo con incarico a tempo indeterminato nell'insegnamento, per il quale sono in possesso di titolo di abilitazione o di studio

valido ai sensi delle vigenti norme, nelle scuole ed istituti di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale ed in essi utilizzati, anche in soprannumero, qualora vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.

Art. 17.

(Personale non insegnante)

Il personale non insegnante assunto all'estero, ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio nelle scuole o negli istituti di istruzione elementare e secondaria funzionanti all'estero, in possesso della qualifica di profugo, è assunto a domanda anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, nelle scuole e negli istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati dal personale stesso nella domanda di assunzione.

Art. 18.

(Decadenza del diritto)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano entro quattro anni dalla data del rimpatrio del profugo.

TITOLO IV

RIPRESA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE,
COMMERCIALE, INDUSTRIALE
E PROFESSIONALE

Art. 19.

*(Presupposti per la ripresa dell'esercizio
delle attività)*

I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi Comune in cui, a tal fine, fissino la propria residenza,

l'attività artigiana, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli ordini o collegi professionali, o dagli altri organi competenti, l'autorizzazione, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la ripresa dell'attività professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.

Le relative domande devono essere presentate non oltre due anni dalla data del rimpatrio, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.

Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso ai dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.

Art. 20.

(Esercizio di attività di notaio)

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento da parte del Ministro di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.

I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

Art. 21.

(Farmacisti profughi)

L'iscrizione all'albo professionale dei profughi di cui all'articolo 1 che nel Paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacisti è titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.

I profughi di cui all'articolo 1, già titolari di farmacia nel Paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia — nei limiti di disponibilità della pianta organica — nel Comune in cui le dette autorità intendano autorizzarli, previo accertamento dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarità sulla base di documentazione rilasciata dall'autorità consolare, nonchè dei requisiti di moralità e di condotta.

Non possono essere comunque conferite, ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purchè iscritti all'albo.

Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai sensi e agli effetti del secondo comma del presente articolo.

Art. 22.

(Conferimento di farmacie)

I profughi di cui all'articolo 1, che nel Paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi, di cui al primo comma del presente articolo, sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

Art. 23.

(Licenza di vendita di generi di monopolio)

Il beneficio di cui all'articolo 19 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.

Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente documentata, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.

Art. 24.

(Autotrasporto di persone o di cose)

I profughi di cui all'articolo 1, che nei Paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentare alle competenti autorità, prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.

Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.

Art. 25.

(Ripresa dell'esercizio di attività agricola)

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi regionali, nonchè ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

I profughi, di cui al precedente comma, possono usufruire delle provvidenze previste dalle leggi surrichiamate, semprechè presentino la relativa istanza non oltre tre anni dalla data del rimpatrio e a condizione che i terreni richiesti siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettibilità per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 26.

(Agricoltura e fondi rustici)

I profughi di cui all'articolo 1, che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Possono altresì beneficiare di prestiti a tasso agevolato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione degli anzidetti fondi rustici, semprechè gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

Art. 27.

*(Regioni e Cassa per la formazione
della proprietà contadina)*

Alle provvidenze di cui agli articoli 25 e 26 provvedono le Regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, quest'ultima direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiari potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel mutuo ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 28.

(Finanziamenti)

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei Paesi di provenienza attività industriale, commerciale ed artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, semprechè le relative istanze siano presentate non oltre due anni dalla data del rimpatrio.

Art. 29.

(Privilegio sui finanziamenti)

I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato, che sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sarà operante per il totale ammontare della perdita che l'istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario. Il privilegio di cui al primo comma si intende costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziata in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.

Art. 30.

(Esenzioni doganali)

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, numero 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali.

Il beneficio della esenzione è concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale è dichiarato lo stato di necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati.

Art. 31.

*(Agevolazioni tributarie
in materia di imposte dirette)*

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.

TITOLO V

PROVVIDENZE VARIE

Art. 32.

(Ripresa dell'attività scolastica)

I profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale.

A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi.

Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneità o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione glo-

bale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.

Art. 33.

(Assistenza scolastica)

Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle università statali, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici, per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

I posti gratuiti di studio istituiti con legge 27 giugno 1961, n. 549, riservati ad alunni di ambo i sessi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia che risultino non assegnati dopo l'espletamento del concorso, sono attribuiti, presso gli istituti indicati nella legge stessa, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà con apposita ordinanza, agli alunni indicati nel precedente comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo 3273 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra, che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma. Agli studenti universitari indicati nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno scolastico dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge citata.

Art. 34.

(Equipollenza dei titoli di studio)

I profughi di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di studio conseguiti nelle scuole statali o legalmente riconosciute del Paese estero di provenienza, possono ottenere ai fini lavorativi l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.

Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza ai fini lavorativi, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno fissato o intendono fissare la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 35.

(Dispensa dal compiere la ferma di leva)

I profughi di cui all'articolo 1, che al momento del rimpatrio siano soggetti agli ob-

blighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.

La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età.

Art. 36.

(Assegnazione alloggi)

Ai profughi di cui all'articolo 1 è riservata l'aliquota del 15 per cento nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Soddisfatte le domande dei concorrenti profughi, i residui alloggi compresi in detta aliquota sono assegnati alla generalità dei cittadini.

All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 per un quinquennio dalla data del rimpatrio, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera *b*), dello stesso decreto.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

I concorsi per l'assegnazione degli alloggi realizzati esclusivamente per i profughi sono banditi, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, anche dalle prefetture nella cui circoscrizione territoriale gli alloggi sono costruiti.

Nei casi di assegnazione di alloggi riservati ai profughi o costruiti esclusivamente per i profughi, la commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è integrata da un rappresentante dell'ente costruttore e da tre rappresentanti delle categorie dei profughi

più rappresentative su base regionale, designati dal prefetto della provincia, sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

Art. 37.

(Compiti dell'Ente nazionale per i lavoratori rimpatriati e profughi)

L'Ente nazionale per i lavoratori rimpatriati e profughi, all'atto del rimpatrio dei connazionali, in base alle direttive dei Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti Amministrazioni regionali, provvede alle tempestive ed opportune iniziative intese a:

a) facilitare il trasferimento dei profughi dalle località di primo accoglimento alle zone di reinserimento nella vita del Paese;

b) assicurare ai profughi le più idonee condizioni per la loro più rapida integrazione nella vita economica e sociale.

Le zone di reinserimento di cui alla lettera a) del precedente comma sono individuate, d'intesa con le Amministrazioni regionali interessate, mediante il reperimento di posti di lavoro e di alloggi.

All'attuazione degli interventi dell'Ente provvede apposita commissione presieduta dal presidente dell'Ente o da suo delegato e composta da dodici membri, di cui cinque esperti in materie giuridico-amministrative designati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; cinque esperti rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dal Ministero dell'interno; due designati dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Art. 38.

(Particolari categorie di profughi)

Sono considerati profughi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge anche i connazionali che sono emigrati nello Zaire in data successiva alla insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 1968, limitatamente al periodo 30 giugno 1960-24 maggio 1968.

Lo stesso principio viene applicato ai connazionali che siano emigrati in Paesi per i quali si sia verificata analoga situazione.

Art. 39.

*(Rilascio delle attestazioni
delle autorità consolari)*

Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonché le certificazioni dell'esercizio dell'attività svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.

Art. 40

(Decorrenza dei termini)

I profughi di cui all'articolo 1, che siano rimpatriati prima della data dell'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere i benefici richiamati dall'articolo 18 e quelli di cui agli articoli 19, 20, 21, 24, 26 e 28, presentando domanda entro sei mesi dalla data suddetta, o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopracitate.

Art. 41.

(Abrogazione di norme)

Ogni disposizione di legge incompatibile con le presenti norme deve ritenersi abrogata.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

PAESI	Data di emanazione del formale provvedimento		Data di decorrenza delle particolari situazioni	
Egitto	25 ottobre	1960	ottobre	1956
Tunisia	25 ottobre	1960	20 marzo 1° gennaio	1956 (1) 1959
Tangeri	25 ottobre	1960	1° gennaio	1957
Algeria	25 febbraio	1963	25 febbraio	1963
Marocco	24 luglio	1965	14 aprile	1963
Sudan	18 luglio	1966	14 aprile	1963
Zanzibar (Tanzania)	18 luglio	1966	12 gennaio	1964
Giordania - Iraq - Israele - Libano - Nigeria - Siria - Penisola Arabica . .	19 giugno	1967	20 maggio	1967
Zaire (ex Congo belga)	24 maggio	1968	30 giugno	1960
Libia	6 maggio	1970	1° settembre	1969
Somalia	20 aprile	1972	1° ottobre	1969
Etiopia	30 novembre	1973	28 agosto	1970
Uganda e Tanzania	30 novembre	1973	1° settembre	1972

(1) Cessazione del Protettorato francese in Tunisia.